



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2004, n. 111

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 24 giugno 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della ditta "E.T.A. s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 134 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 24 giugno 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 573 del 17 aprile 2003 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la deliberazione n°66 del 18 luglio 2003, con la quale il Consiglio Comunale di MANFREDONIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole a condizione espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 24532 del 09.12.2003;

VISTO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03, e pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento, oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta "E.T.A. s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di MANFREDONIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte della ditta "E.T.A. s.r.l." sottoscritto in data 24 giugno 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 25 febbraio 2004

Fitto
